

Repertorio n. 2274

Raccolta n. 1774

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di dicembre,

(23.12.2021)

In Gemona del Friuli, nel mio studio alla Via Santa Lucia n. 23.

Davanti a me **avv. Chiara Cussigh**, notaio residente in Gemona del Friuli, iscritto presso il Collegio Notarile di Udine,

è comparsa

- BERTOZZI SERENA, nata a Udine il 15 febbraio 1984, domiciliata per la carica presso la sotto indicata sede, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'associazione non riconosciuta:

"ENNERGI RESEARCH" con sede in Lestizza (UD), Via Talmassons n. 1, Codice Fiscale 94144080309, Partita IVA 02899850305.

Detta comparente, di cittadinanza italiana, **della cui identità personale, veste e poteri** io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea generale della nominata associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche statutarie, normativa ETS D.Lgs. 117/2017.

La comparente mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dell'associazione suddetta.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi di legge e del vigente statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente BERTOZZI SERENA sopra generalizzata.

Il Presidente,

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTARE:

= che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto sociale;

= che la lettera di convocazione è acquisita agli atti a cura e sotto la custodia del Presidente;

= che sono presenti, di persona, n. 6 (sei) aventi diritto di voto su totali n. 8 (otto) soci aventi diritto di voto, il tutto come da elenco che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale;

= che non vi sono altri soggetti aventi diritto al voto, come il Presidente dichiara e conferma, ad ogni effetto di legge;

= che gli associati sono stati individuati ed identifi-

**AGENZIA
DELLE ENTRATE**

Reg.to a Udine

in data 28/12/2021

al n. 27823 serie IT

euro 245,00

cati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, dal Presidente;

= che del Consiglio Direttivo:

-- il Presidente BERTOZZI SERENA è presente;

-- il Vice presidente CEDOLINI CARLA è assente giustificata;

= che è altresì presente il Segretario Generale LONDERO AMBROGIO PIETRO;

RISCONTRA

che tutti gli associati intervenuti hanno diritto di voto, secondo l'accertamento fatto dal Presidente.

Tutto ciò constatato, rilevato, preso atto e riscontrato dallo stesso Presidente, egli

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e pertanto la invita a discutere sull'ordine del giorno quale sopra riportato. Il Presidente ritiene di adottare il voto palese per alzata di mano, per meglio garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto, ai sensi di legge e di Statuto.

Prendendo la parola il presidente, in merito all'unico punto all'Ordine del Giorno, espone all'assemblea le ragioni che consigliano di adottare un nuovo statuto per adeguarlo e aggiornarlo alle modifiche legislative succedutesi nel tempo e, in particolare, al decreto legislativo n. 117/2017 (cd. "Codice del Terzo Settore") nonchè alle mutate esigenze associative.

Il Presidente illustra ai presenti:

- che, giusta D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è entrato in vigore il codice del terzo settore;

- che l'Associazione qui riunita, ha uno scopo compatibile con le previsioni di detta riforma;

- che tali disposizioni di legge consentono di adeguare gli statuti delle associazioni alle nuove Norme del terzo settore nel termine di legge;

- che l'Associazione ha tutte le caratteristiche e gli elementi - secondo la disciplina vigente - per iscriversi nel Registro Unico nazionale del terzo settore non appena istituito.

In particolare, il Presidente ricorda che l'attività effettivamente svolta dall'associazione è quella di attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi.

Pertanto l'Associazione adotterà successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore l'acronimo "ETS" - per ora non spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il Presidente propone quindi la seguente denominazione: **"ENNERGI RESEARCH ETS"**, precisando che nelle more del-

l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (condizione per l'utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS) verrà utilizzata la seguente denominazione **"ENNERGI RESEARCH"**.

Il Presidente specifica che tutte le modifiche così introdotte devono intendersi sospensivamente condizionate all'iscrizione nel "Runts" - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - e che, nelle more, l'associazione continuerà ad essere disciplinata dal vigente statuto sociale posto che solo dopo l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'iscrizione dell'associazione in detto registro, l'organizzazione medesima acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore, disciplinata dallo statuto adottando.

Pertanto, fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli dell'allegato statuto che presuppongono detta iscrizione.

Il Presidente, infine, precisa e rende edotti i presenti che, a seguito dell'adeguamento statutario, vi è un passaggio automatico in tutte le liti, i contratti e, più in generale, in tutti i rapporti, di qualunque natura, in corso.

Dopo attenta e integrale lettura del nuovo statuto, nessuno chiedendo la parola, l'assemblea dell'associazione, con voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fatto dal Presidente, come segue:

favorevoli: n. 6 (sei);

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

e quindi, avendo raggiunto il quorum di legge,

D E L I B E R A

- I -

di modificare la denominazione dell'Associazione come sopra illustrato dal Presidente;

- II -

di approvare il nuovo statuto sociale nel nuovo testo, conforme alle attuali esigenze operative della società e adeguato alla normativa sopravvenuta;

- III -

di dare atto e dichiarare, ad ogni effetto di legge, che è volontà dell'associazione conseguire la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS) e che l'attività effettivamente svolta dall'associazione è quella di attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;

- IV -

di individuare quali settori di attività dell'associa-

zione quelli previsti dalle lettera h dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117/2017 nonché tutte le attività secondarie e strumentali a tali settori, il tutto così come descritto all'articolo 3 dello statuto;

- V -

di conferire al Consiglio Direttivo e per esso al Presidente, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, integrazioni e soppressioni, eventualmente richieste dalla competente Autorità per ai fini dell'iscrizione al registro degli Enti del Terzo Settore;

- VI -

di prendere atto che l'adozione del nuovo statuto deve ritenersi sospensivamente condizionata all'iscrizione dell'associazione al Runts - Registro unico nazionale del terzo settore e che, nelle more, l'associazione "ENERGI RESEARCH" continuerà ad essere regolata dalle norme contenute nel vigente statuto sociale posto che solo dopo l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'iscrizione dell'associazione in detto registro, l'organizzazione medesima acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Pertanto, fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli dell'allegato statuto che presuppongono detta iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore diciotto e minuti cinquanta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Si allega al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la **lettera "B"** il nuovo statuto sociale che regolerà l'associazione in seguito all'iscrizione al Runts - Registro unico nazionale del terzo settore posto che solo dopo l'iscrizione dell'associazione in detto registro, l'organizzazione medesima acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore.

* * * * *

La comparente si dichiara altresì edotta che l'acronimo "ETS" o la dicitura "Ente del Terzo Settore" potrà essere inserito nella denominazione in via automatica, senza modifiche statutarie, e sarà spendibile con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione del Registro unico nazionale del terzo settore.

* * * * *

Ai fini delle necessarie trascrizioni e volture la comparente mi dichiara che l'associazione non è proprieta-

ria di beni immobili né di beni mobili registrati.

Io notaio ho dato lettura di quanto allegato.

Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su due fogli per cinque pagine sin qui, viene da me notaio letto alla comparente, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti cinquantatrè.

F.to Serena Bertozzi

F.to Chiara Cussigh (l.s.)

Allegato "A" al n. 2274 rep. e n. 1474 ~~2021~~ ~~2020~~ UNICO ASSOCIATI PRESENTI
23.12.2021

23_12_2021

ID	Cognome	Nome	Nato il	Nato a	Codice fiscale	Tipo	Firma
1	Bertozzi	Serena	15/02/84	Udine (UD)	BRTSRN84B55L483Q	fondatore	<i>[Signature]</i>
2	Londero	Ambrogio Pietro	14/04/79	Gemona del Friuli (UD)	LNDMRG79D14D962Y	fondatore	<i>[Signature]</i>
3	Cedolini	Carla	12/07/59	Tricesimo (UD)	CDLCRL59L52L421N	fondatore	
4	Amura	Stefano	31/12/92	Schio (VI)	MRASFN92T31I531O	ordinario	Stefano Amura
5	Seriau	Luca	30/06/83	Udine (UD)	SRELKU83H30L483W	ordinario	
6	Diaz Nanez	Jose Andres	14/03/89	Colombia	DZJND89C14Z604U	ordinario	Jose Andres Diaz Nanez
7	Trevisani	Nicola	11/07/95	Venezia (VE)	TRVNCL95P11L736Q	ordinario	Nicola Trevisani
8	Negro	Simone	16/06/95	Udine (UD)	NGRSMN95H16L483V	ordinario	Simone Negro

[Signature]

[Signature] *[Signature]*
AMBROGIO PIETRO LONDERO



[Signature]

Sheet1

Email	tipo
dr.bertozzi@gmail.com	fondatore
ambrogio.londero@gmail.com	fondatore
carla.cedolini@asuiud.sanita.fvg.it	fondatore
stefano.92amura@gmail.com	ordinario
luca.seriau@asuiud.sanita.fvg.it	ordinario
josediaznanez@gmail.com	ordinario
trevisaninicola7@gmail.com	ordinario
simonenegro95@live.it	ordinario

Allegato " B " al n. 1774

**di Raccolta
STATUTO
TITOLO I**

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione sotto la denominazione

"ENNERGI RESEARCH ETS".

Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro dell' associazione (condizione per l'utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS) verrà utilizzata la seguente denominazione **"ENNERGI RESEARCH"**.

ART. 2) SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Lestizza (UD), con indirizzo attualmente, in Via Talmassons n. 1.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:

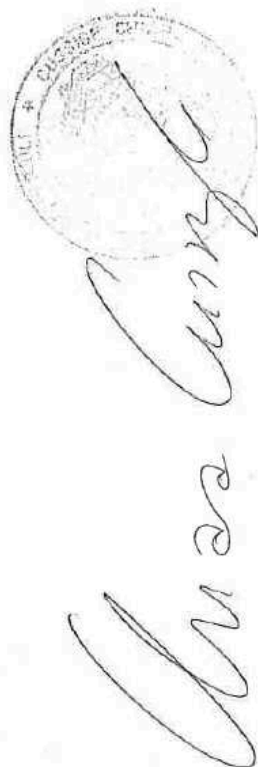
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

In particolare l'associazione persegue finalità di ricerca scientifica di particolare rilevanza sociale nell'ambito delle scienze mediche, segnatamente nella prevenzione diagnosi e cura delle patologie dell'essere umano, nel miglioramento della rete di servizi ed interventi sociali, sociosanitari e sanitari a vantaggio del Paziente.

L'associazione si prefigge il perseguimento delle proprie finalità direttamente o attraverso Istituzioni Universitarie, Enti di Ricerca e Fondazioni, Strutture Sanitarie Pubbliche o private.

A titolo meramente esemplificativo, l'associazione potrà occuparsi di:

- ricerca e sperimentazione di nuovi modelli gestionali ed organizzativi nel settore sanitario, biomedico ed informatico;
- assistenza socio-sanitaria e ricerca in ambito biomedico nonché nel campo dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura ad alta specializzazione;
- attività di formazione continua in sanità per Professionisti strumentali al conseguimento di crediti ECM come da normativa di riferimento;
- promozione della ricerca scientifica e biomedica e delle connesse pratiche d'assistenza sanitaria al fine dell'elaborazione di modelli evoluti di assistenza nella terapia e nel trattamento di Pazienti affetti da patologie fortemente impattanti sulla sfera del benessere psicofisico e sociale (es.: malattie rare, malattie fortemente invalidanti, malattie terminali e sociali);



Senza Beaton

- connessione e sinergia con altre Strutture di Ricerca e di assistenza sanitaria, siano esse pubbliche o private, con le Istituzioni Universitarie, con Istituti di Riabilitazione ed analoghe Strutture al fine d'una proficua collaborazione nell'elaborazione di progetti di ricerca, di pratiche comuni nei protocolli d'assistenza nonché al libero scambio ed alla circolazione delle idee e del personale con il fine di garantire al Paziente l'eccellenza nelle condizioni assistenziali, nelle terapie e nelle pratiche di ricerca;
- sinergia con organi, enti ed amministrazioni afferenti al SSN nonché con analoghe istituzioni comunitarie ed internazionali onde agevolare il perseguimento dei rispettivi piani sanitari offrendo ogni supporto tecnico ed operativo alle funzioni dei predetti;
- promozione di programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti delle attività di ricerca.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

n via strumentale al perseguimento delle finalità di cui sopra l'associazione potrà curare l'organizzazione di qualsivoglia attività accessoria alle attività di ricerca scientifica e ciò al fine di favorire la divulgazione presso la società civile di principi scientifici, di prevenzione e di solidarietà sociale nonché allo scopo di garantirsi opportuna visibilità e di raccogliere fondi per il proprio funzionamento. A mero titolo esemplificativo l'associazione potrà agire attraverso attività culturali, musicali, teatrali, ludiche, ricreative, di aggregazione sociale, etc.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

ART. 4) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 11 (undici) dello statuto.

TITOLO II **FONDO COMUNE**

ART. 5) FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs.

n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III **ASSOCIATI**

ART. 6) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione, soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia..

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 7) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una richiesta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti..

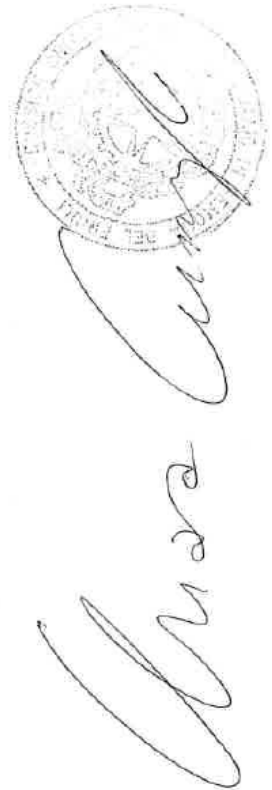
L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro trenta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima



Giuseppina Bertoni

successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017..

ART. 9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per mancato versamento della quota associativa.

ART. 11) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

ART. 12) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

ART. 13) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV **ASSEMBLEA**

ART. 14) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

ART. 15) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata

Severino Bortol

(P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 17) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 18) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto sono approvate con i quozienti previsti all'articolo che precede.

ART. 19) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ART. 20) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.



Delega Berton

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 21) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori possono essere revocati con il consenso unanime di tutti gli altri associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

ART. 22) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto

ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

ART. 23) COMPENSO ORGANO DIRETTIVO

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ART. 24) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 25) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 26) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

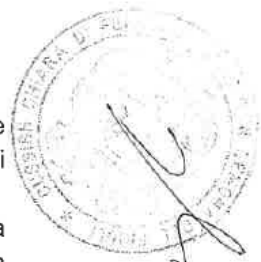
La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data



Handwritten signature

Giuseppe Bertoni

della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 27) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 26 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI **BILANCIO**

ART. 28) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 29) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII **ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL** **PATRIMONIO**

ART. 30) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 31) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 32) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 34) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 35) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, le norme del codice civile e le leggi speciali in materia di associazione.

Stefano Bertoni

Anna C...

